

## **MASSOFISIOTERAPISTI, IMPORTANTI NOVITA' DA TAR LAZIO E AGENZIA ENTRATE**

Il massofisioterapista non è una professione sanitaria ma un operatore di interesse sanitario. **Lo ha sentenziato il Tar del Lazio con un provvedimento dei giorni scorsi** in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comitato europeo massofisioterapisti (Cem) contro il ministero della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 luglio 1998 (che disponeva, all'art. 1, comma 2, primo periodo: «con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista»).

I giudici amministrativi hanno infatti sottolineato come, in linea generale, sia esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione con riguardo all'adozione di atti amministrativi generali-regolamentari come quello del quale si discute come *“si debba registrare, rispetto al quadro giuridico nel quale era collocato il d.m. sanità 10 luglio 1998, da un lato, un mutamento copernicano delle competenze legislative e regolamentari sopravvenuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e, dall'altro, il mutamento della stessa natura del massofisioterapista, da professione sanitaria ad operatore di interesse sanitario, assieme all'abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato dal ricorrente (d.m. 7 settembre 1976 e d.m. 17 febbraio 1997, n. 105), con la complessiva conseguenza del superamento della stessa previsione del d.m. 10 luglio 1998 per i fini invocati dal Comitato”*..

Una importante novità viene anche dalla **circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 4 aprile 2017**, che a pagina 27 cita testualmente: “Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica”.